



*Ministero della cultura*

DIPARTIMENTO PER LA TUTELA DEL PATRIMONIO CULTURALE

Alle Soprintendenze Archeologia,  
belle arti e paesaggio

Alla Soprintendenza Speciale  
Archeologia, belle arti e paesaggio di  
Roma

Ai parchi archeologici di cui all'art.  
24, comma 3, lettera *a*) e *b* del  
DPCM 54/2024

e p.c.

Al Gabinetto del Ministro

All'Ufficio Legislativo

Al Dipartimento per la valorizzazione  
del patrimonio culturale

Al Dipartimento per le attività  
culturali

Alla Direzione generale Archeologia,  
belle arti e paesaggio

Alla Direzione generale Archivi

Alla Direzione generale Musei

Alla Direzione generale Biblioteche e  
istituti culturali

A tutti gli Uffici dotati di autonomia  
speciale i cui all'art. 24, commi 2 e 3  
del DPCM 54/2024

*Oggetto:* **Esecuzione di opere e lavori su immobili assegnati agli Uffici dotati di autonomia speciale di cui all'art. 24 del DPCM 57/2024. Armonizzazione delle competenze in materia di tutela.**

Con l'entrata in vigore del DPCM 57/2024 (nel prosieguo "Regolamento") e il successivo DM 270/2024 (nel prosieguo "Decreto di articolazione"), si ritiene necessario fornire alcuni chiarimenti e indirizzi per armonizzare le competenze di tutela proprie delle Soprintendenze archeologia, belle arti e paesaggio (nel prosieguo "SABAP") con quelle di gestione e conservazione degli immobili in

consegna a Musei e ai Parchi archeologici - e in generale a tutti gli Istituti dotati di autonomia speciale di cui all'art. 24 del Regolamento - anche alla luce dei recenti pareri forniti dall'Ufficio Legislativo sul tema.

In primo luogo, per inquadrare correttamente il tema, si ritiene utile richiamare le attuali disposizioni normative in questione. Nello specifico:

- ai sensi dell'art. 24, comma 7, del Regolamento, il direttore degli **istituti museali** (di cui all'art. 24, comma 3, lettera *a*) e *b*) del Regolamento):
  - i) autorizza l'esecuzione di opere e lavori di qualunque genere sui beni mobili assegnati, fatte salve le competenze delle Co.Re.Pa.Cu, di cui all'art. 21 comma 3 dello stesso Regolamento;
  - ii) amministra e controlla i beni in consegna all'istituto o al luogo della cultura da lui diretto ed esegue sugli stessi anche i relativi interventi conservativi (obbligo di conservazione - art. 30 del Codice dei beni culturali e del paesaggio);
  - iii) concede l'uso dei medesimi beni in consegna, ai sensi degli articoli 106 e 107 del Codice dei beni culturali e del paesaggio;
- ai sensi dell'art. 4, comma 4 lettera x) del Decreto di articolazione, il **direttore regionale musei** autorizza l'esecuzione di opere e lavori di qualunque genere sui beni assegnati, nel rispetto del Regolamento e fatte salve le competenze delle Co.Re.Pa.Cu, di cui all'art. 21 comma 3 del medesimo Regolamento. Il richiamo esplicito al Regolamento comporta che la funzione autorizzatoria in capo alle DRM è limitata ai soli beni mobili, come per altro confermato dalla lettura incrociata dell'art. 3 del decreto di articolazione, di cui al successivo punto ii);
- ai sensi dell'art. 24, comma 8, del Regolamento, il direttore dei **parchi archeologici di rilevante interesse nazionale** (art. 24, comma 3, lettera *a*) e *b*) del Regolamento) esercita nel territorio di competenza anche le funzioni di tutela comunque spettanti alle SABAP; tale disposizione è ripresa nell'art. 5 comma 4 del Decreto di articolazione;
- ai sensi dell'art. 3 del Decreto di articolazione, le **SABAP** assicurano sul territorio la tutela del patrimonio culturale, ed in particolare:
  - i) svolgono le funzioni di tutela nell'ambito del territorio di competenza, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del Codice dei beni culturali e del paesaggio;
  - ii) autorizzano l'esecuzione di opere e lavori di qualunque genere sui beni culturali, fatta eccezione per i beni mobili assegnati alle Direzioni regionali Musei nazionali e agli istituti dotati di autonomia speciale;
- ai sensi dell'art. 17 del Decreto di articolazione, il direttore degli **istituti dotati di autonomia speciale** (di cui all'art. 24, comma 2, del Regolamento) è responsabile della gestione dell'istituto, sovrintende all'attività e al funzionamento e determina le linee di ricerca e gli indirizzi tecnici sotto la vigilanza del competente direttore generale.

Tale quadro normativo non contiene alcuna contraddittorietà interna e non apporta sostanziali modifiche alle competenze degli uffici dirigenziali di livello non generale rispetto alla precedente organizzazione. Le SABAP, infatti, mantengono le funzioni di tutela sui beni immobili in consegna a tutti gli uffici del Ministero, ivi inclusi gli istituti dotati di autonomia speciale, le DRM e i musei autonomi, con eccezione dei parchi archeologici come si dirà meglio più avanti. Le DRM e i musei dotati di autonomia speciale mantengono le funzioni di tutela per quanto riguarda i beni mobili in consegna.

Fatta questa necessaria disamina del quadro regolamentare, rimangono ora da stabilire le modalità con cui esercitare le rispettive funzioni di legge. A riguardo, si ritiene opportuno, a garanzia del principio di continuità amministrativa, richiamare i contenuti generali espressi nel noto parere dell'Ufficio Legislativo prot. 10365 del 20.04.2018, in quanto ancora perfettamente efficaci e coerenti con l'attuale assetto organizzativo, declinandoli opportunamente rispetto all'attuale assetto organizzativo.

Si richiama in primo luogo il concetto generale espresso dall'Ufficio Legislativo secondo cui *“nel caso di opere o lavori su immobili assegnati a uffici ministeriali diversi dalle Soprintendenze, quali musei autonomi o poli museali, il coinvolgimento degli organi titolari della funzione di tutela su tali beni, trattandosi di atti interni, non avviene secondo il modello autorizzatorio dell'art. 21 del Codice, ma (come peraltro già accade nella prassi e avveniva senza difficoltà prima della riforma del 2014, nei rapporti tra diverse soprintendente di settore) mediante forme di cooperazione interorganica, secondo canoni di funzionalità ed efficienza, in applicazione del principio di buona amministrazione di cui all'art. 97 della Costituzione”*.

Da qui la necessità di individuare forme di concertazione che consentano, in forme snelle ed efficienti, di raggiungere gli obiettivi di valorizzazione in modo compatibile con la tutela dei beni culturali, scopo questo che forma l'essenza stessa dei luoghi della cultura.

Si evidenzia che tale principio generale espresso all'art. 6, comma 2 del Codice, nell'applicazione agli interventi di conservazione, restauro e rifunzionalizzazione dei beni immobili, trova un livello di elevata complessità, in quanto necessita della presenza di competenze plurime atte a garantire un approccio coerente e integrato con quelle che sono le teorie e le tecniche del restauro e delle costruzioni storiche, in armonia con una visione territoriale rintracciabile anche nella memoria degli atti amministrativi.

Entrando nello specifico delle forme di cooperazione richieste, l'Ufficio Legislativo aggiunge: *“L'individuazione delle modalità pratiche della concertazione è rimessa all'autodeterminazione dell'amministrazione, occorrendo tuttavia distinguere la tipologia degli interventi in rapporto al bene tutelando, secondo il principio di 'prevalenza' (tecnica e non giuridica) tra le funzioni di gestione/valorizzazione e di tutela, nonché secondo canoni di ragionevolezza e proporzionalità. Qualora in particolare gli interventi abbiano carattere non particolarmente significativo (interventi di routine o a carattere ordinario, minimale, strumentale, etc), tali modalità concertative potranno essere più informali e semplificate e la Soprintendenza potrà limitarsi a fornire l'assenso ai lavori, evidenziando se del caso le soluzioni progettuali più efficaci e confacenti per la tutela del bene. Nel caso di interventi strutturali, maggiormente invasivi, o aventi a oggetto un bene particolarmente vulnerabile, sembrano invece opportune forme di cooperazione più strutturate, da individuarsi anche mediante il ricorso a specifici protocolli o intese”*.

Tale principio è stato ribadito dal recente parere dell'Ufficio Legislativo prot. 2617 del 30.01.2026 che, nel riconoscere la correttezza della ricostruzione del quadro normativo di settore, precisa che *“Al fine di prevenire potenziali problemi applicativi della disciplina di riferimento, si invitano i Dipartimenti in indirizzo a individuare forme di cooperazione interorganica, alternative al modello autorizzatorio di cui all'articolo 21 del d.lgs. n. 42 del 2004, funzionali al rispetto delle prerogative di ciascun Ufficio in attuazione del principio di buon andamento e di leale collaborazione nell'esercizio dell'azione amministrativa e in linea con quanto già rappresentato nel parere del 2018 sopra menzionato”*.

Nelle more dell'emanazione di procedure operative condivise a livello interdipartimentale, gli uffici in indirizzo sono tenuti al rispetto delle funzioni istituzionali sopra rappresentate. La concertazione sui progetti relativi a interventi di manutenzione straordinaria e restauro su beni immobili in consegna a tutti gli istituti dotati di autonomia speciale di cui all'art. 24 commi 2 e 3 del Regolamento, inclusi parchi e giardini storici, dovrà avvenire attraverso incontri tecnici da verbalizzare in modo sintetico ma esaustivo, evitando eccessivi flussi documentali che hanno l'effetto negativo di burocratizzare una procedura il cui unico scopo, invece, è quello di giungere al miglior risultato per la tutela e la conservazione dei beni culturali, mettendo a fattore comune le competenze e i punti di vista di ciascun ufficio, in un'ottica di arricchimento reciproco.

Rimangono esclusi da tale disposizione gli interventi sugli immobili ricadenti all'interno dei Parchi archeologici di rilevante interesse nazionale in quanto, come previsto all'art. 24, comma 8, del Regolamento, il direttore dell'Istituto svolge anche tutte le funzioni di tutela attribuite alle SABAP.

Si precisa, a riguardo, che l'Ufficio Legislativo, con nota prot. 557 del 12.01 2026 ha chiarito che «sono da intendersi “parchi archeologici di rilevante interesse nazionale”, con conseguente operatività delle prescrizioni di tutela individuate nella richiesta di parere de qua, unicamente quelli menzionati alle lettere a) e b) dell'articolo 24, comma 3, del d.P.C.M. n. 57 del 2024, unitamente agli istituti, ai luoghi della cultura, agli ulteriori immobili e/o complessi ad essi assegnati in forza del citato decreto ministeriale n. 299/2024. Al contrario, non costituiscono parchi archeologici di “rilevante interesse nazionale” quelli non inclusi nell'elenco di cui all'articolo 24, comma 3, ma assegnati a titolo di “istituti e luoghi della cultura e altri immobili e/o complessi” a uffici diversi dai parchi archeologici individuati dalla disposizione da ultimo citato [...] Alla luce di quanto suesposto, si rappresenta che i direttori dei parchi archeologici di rilevante interesse nazionale (individuati nell'elenco di cui all'articolo 24, comma 3, del Regolamento di organizzazione del Ministero della cultura) svolgono anche le funzioni di tutela di cui al comma 8 della medesima disposizione; al contrario, tali funzioni restano nella titolarità delle SABAP per i parchi non inclusi nel suddetto elenco». Nello specifico, quindi, mantengono le funzioni di tutela esclusivamente i seguenti parchi archeologici:

a) quali uffici di livello dirigenziale generale

6) Parco archeologico del Colosseo

13) Parco archeologico di Pompei

b) quali uffici di livello dirigenziale non generale

17) Parchi archeologici della Maremma

24) Parco archeologico dell'Appia antica

25) Parco archeologico di Ostia Antica

26) Villa Adriana e Villa D'Este, limitatamente al sito di Villa Adriana

27) Musei e Parchi archeologici di *Prenestae* e *Gabii*, limitatamente ai siti del Santuario della Fortuna Primigenia e foro di *Praeneste* - Palestrina (Roma) e del Parco archeologico di *Gabii* - Roma

28. Parco archeologico di Cerveteri e Tarquinia

32) Parco archeologico di Sepino e il museo Sannitico di Campobasso – Direzione regionale Musei nazionali Molise, limitatamente al sito dell'area archeologica di *Saepinum* – Sepino (Campobasso)

37) Parco archeologico di Ercolano

38) Parco archeologico dei Campi Flegrei

39) Parchi archeologici di *Paestum* e *Velia*

43) Musei e parchi archeologici di Melfi e Venosa, limitatamente ai siti del Parco archeologico di Venosa (Potenza) e del Parco Paleolitico di Notarchirico – Venosa (Potenza)

44) Parchi archeologici di Crotone e Sibari.

Confidando in un costruttivo recepimento della presente nota di indirizzo e di una proattiva gestione dei tavoli di collaborazione, si precisa che la presente circolare annulla e sostituisce le precedenti disposizioni di medesimo argomento.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO  
(DOTT. LUIGI LA ROCCA)